

Roma, 8 febbraio 2021

PREVIDENZA – La normativa in vigore nel 2022

Facciamo il punto sulle novità in materia previdenziale e i requisiti per accedere al pensionamento.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Dal mese di gennaio 2022, dopo due anni di deflazione e, conseguentemente, di mancata rivalutazione delle pensioni, la ripresa dell'incremento dell'inflazione porta almeno un beneficio: la ripresa dell'adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici.

Il 26 novembre 2021 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 17 novembre che fissa all'1,7% la rivalutazione provvisoria dei trattamenti pensionistici per l'anno 2022.

I pensionati non avranno conguagli né positivi né negativi in riferimento all'anno 2021, poiché il tasso di rivalutazione determinato in via provvisoria, in base ai dati relativi all'inflazione dell'anno 2020, è stato confermato pari a zero.

Per il 2022, la rivalutazione dell'1,7% verrà applicata integralmente sull'importo di pensione fino a 4 volte il minimo INPS in vigore lo scorso anno, e cioè fino a 2.062,32 euro mensili lordi. Sulla parte eccedente tale limite e fino a 5 volte il minimo INPS, l'aliquota verrà invece ridotta al 90% (1,53%) e subirà un ulteriore decremento al 75% (1,275%) sugli importi superiori a 5 volte il minimo INPS, e cioè a 2.577,90 euro mensili lordi.

Si torna quindi alla normativa più favorevole, in vigore prima del 2014.

Se ipotizziamo, come valore medio per un dirigente di aziende del terziario, un trattamento pensionistico mensile lordo pari 4.000 euro, la rivalutazione che verrà attribuita, tramite il meccanismo sopra illustrato, sarà di 61,08 euro mensili, equivalenti a 794,04 euro annui lordi.

L'Inps ha comunicato che i trattamenti pensionistici messi in pagamento a gennaio e per tutto il primo trimestre 2022 sono stati rivalutati prendendo a riferimento la percentuale stimata ad ottobre pari al 1,6%, quindi i valori definitivi, con i relativi conguagli, saranno liquidati dal mese di aprile prossimo.

Infine, anche i pensionati beneficeranno delle modifiche introdotte in materia di Irpef dalla Legge di Bilancio per il 2022, come si evince dalle simulazioni riportate in tabella:

Perequazione trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2022				
mensile 2021	rivalut	mensile 2022	annua 2022	minor Irpef annua (*)
3.000,00	48,33	3.048,33	39.628,29	-608,85
4.000,00	61,08	4.061,08	52.794,04	-780,30
5.000,00	73,83	5.073,83	65.959,79	-450,80

(*) se non si percepiscono altri redditi soggetti ad Irpef.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO

Pensione di vecchiaia

L'età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici ed i lavoratori privati è confermata a 67 anni. Rimane sempre invariato il requisito contributivo minimo, non soggetto a adeguamenti periodici, pari a 20 anni di anzianità.

Per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e cioè a 703,55¹ euro mensili. Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età ed in tal caso sarà sufficiente essere in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Resta in vigore il requisito di 66 anni e 7 mesi di età, ma con 30 anni di contributi, per chi ha svolto attività gravose o usuranti (elencate nella circolare INPS n. 126/18).

Pensione di anzianità

Fino al 31 dicembre 2026 sono confermati i requisiti in essere nel 2018/19, ovvero 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, e il meccanismo delle cosiddette "finestre di uscita" che prevede un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento, una volta raggiunti i requisiti suddetti.

Per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) è possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, ovvero a 1.313,28¹ euro.

Sono fatti salvi i requisiti ridotti previsti da norme transitorie.

Quota 102

L'INPS, con messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, ha comunicato le modalità di presentazione della domanda di pensione con Quota 102, rinviando ad una successiva circolare illustrativa delle nuove disposizioni, non ancora emanata.

Tuttavia, poiché la legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente replicato Quota 102 sulla base di Quota 100, dovrebbero continuare a valere tutte le indicazioni già fornite per quest'ultima, che di seguito riepiloghiamo.

Fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile accedere al pensionamento avendo maturato almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 35 di contribuzione effettiva, con esclusione dei periodi coperti da disoccupazione e malattia/infortunio. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Per il raggiungimento del requisito contributivo si può fare ricorso anche al cumulo gratuito dei periodi assicurativi ma solo all'interno delle gestioni INPS, non sarà possibile cumulare, per accedere a Quota 102, periodi di contribuzione versati nelle casse professionali, nel Fondo Clero e nell'INPGI.

Per la decorrenza del pensionamento è prevista una finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati (6 mesi per i pubblici).

Divieto di cumulo: Fino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), non sarà possibile cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, ad eccezione delle prestazioni occasionali, quelle che prevedono l'emissione di ricevute con ritenuta d'acconto fino ad un massimo di 5.000 euro lordi annui. In caso di mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

L'INPS ha infine chiarito che non sarà possibile accedere alla pensione anticipata con "quota 102" utilizzando lo strumento dell'Isopensione.

Proroga Opzione Donna

È stata prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare il pensionamento esercitando l'opzione di calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo.

Occorre aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità contributiva almeno pari 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Si applica inoltre la finestra di decorrenza pari a 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Lavoratori Precoci

Anche il requisito contributivo previsto per i lavoratori cd "precoci" è confermato in 41 anni, come la finestra di decorrenza di tre mesi e l'impossibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, come stabilito per Quota 100.

Ricordiamo che sono considerati lavoratori precoci coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e soddisfino una delle seguenti condizioni:

- essere lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- essere lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104); il congiunto che viene assistito può essere anche un parente o un affine di secondo grado convivente solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano già compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- essere lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

- essere lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);

- aver svolto da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

N.B.: La legge di Bilancio 2022 ha ampliato l'elenco delle attività gravose, ma solo per l'accesso all'Ape sociale e non anche per le forme di pensionamento anticipato.

Altre possibilità di anticipo del pensionamento

Prorogata per un anno anche la possibilità di fruire dell'Ape Sociale. Invariata la normativa che disciplina l'Isopensione. Riepiloghiamo brevemente i requisiti richiesti per poter utilizzare tali strumenti:

Ape sociale	<p>È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili. Viene erogata dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria.</p> <p>Età: 63 anni</p> <p>Contributi: 30 anni per i disoccupati; 36 anni per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili; chi ha invalidità al 74% e più e chi svolge attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 anni negli ultimi 7 (32 anni per gli operai edili e i ceramisti). La concessione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.</p> <p>Nel 2022 i disoccupati di lunga data potranno accedere all'indennità una volta esaurita la Naspi, senza più attendere il trimestre di inoccupazione prima previsto.</p> <p>È compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.145 euro annui e derivanti da lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.</p> <p>Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.</p>
--------------------	---

Isopensione	<p>Possibilità di incentivare l'esodo di lavoratori "anziani", da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l'INPS, una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all'INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità che di vecchiaia (no Quota 102). Anticipo fino a 7 anni rispetto all'età pensionabile (invece dei 4 originariamente previsti) fino a tutto il 2023.</p> <p>Nell'eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non viene meno l'obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l'isopensione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi.</p>
--------------------	--

Cumulo e Totalizzazione dei periodi assicurativi

È sempre in vigore la normativa che permette di accedere al pensionamento facendo ricorso al Cumulo dei periodi assicurativi e alla Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati, e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi.

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo.

I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20 anni di anzianità contributiva e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Sistema contributivo - riscatto agevolato della laurea

È strutturale la norma che prevede la possibilità di riscattare periodi di studi universitari ad un costo agevolato da parte di coloro a cui si applica integralmente il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Di seguito alcune informazioni:

Costo (variabile*)	5.360 euro per ogni anno di laurea da riscattare, deducibile.
Chi può accedervi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributivi "puri" (lavoratori che non hanno accrediti contributivi prima del 1996, anche considerando il periodo di laurea da riscattare). • Iscritti alla Gestione Separata per i lavoratori Parasubordinati. • Chi esercita l'opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo. • Lavoratrici che intendono esercitare l'Opzione Donna (**). • Chi utilizza la Totalizzazione dei periodi contributivi.

(*) Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo (nel 2022 pari a 16.243 euro), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%) e corrispondente, quindi, a 5.360,19 euro.

(**) L'INPS, con messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, ha precisato che è necessario presentare istanza di riscatto della laurea contestualmente a quella di pensione con opzione donna.

Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo

La convenienza se esercitare o meno l'Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo, va valutata con riferimento ai singoli casi personali, con l'aiuto di esperti o rivolgendosi ad un Patronato. Riepiloghiamo in sintesi alcune informazioni utili al riguardo:

Destinatari	Chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha maturato almeno 15 anni di contributi di cui almeno un anno prima del 1996. Per chi intende accedere al pensionamento con la Totalizzazione dei periodi contributivi è possibile avere 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Attenzione	La scelta è irrevocabile.
Misura della pensione	L'effetto della conversione al metodo contributivo potrà portare, in alcuni casi, a un decremento anche del 50% della pensione per chi vanta molti anni di anzianità contributiva prima del 1996 e incrementi significativi a livello retributivo negli ultimi anni di lavoro.

Altri adeguamenti

Il massimale contributivo per coloro che non sono in possesso di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione separata per i lavoratori subordinati, è fissato in euro 105.014,00.

La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell'1%, è stabilita in 48.279,00 euro, il trattamento minimo mensile in 525,38 euro (6.829,94 euro annui), l'assegno sociale mensile in 469,03¹ euro.

¹ Importo stimato in base alla rivalutazione dell'1,9% applicata dall'Inps per determinare il trattamento minimo per il 2022.